

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2023-2025.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamati:

- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. secondo il quale *“la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157”*;
- l'art.107, comma 1, dello stesso TUEL il quale stabilisce che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 23/6/2011 n. 118, punto 10.1 che specifica che *“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.”*;
- l'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80 s.m.i. che ha reso obbligatoria per tutte le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi le Unioni di Comuni, l'adozione - entro il 31/01 di ogni anno - del Piano Integrato di attività e di organizzazione (PIAO). Termine quest'ultimo differito - relativamente al PIAO 2023/2025 - al 31/03/2023 (come da comunicato ANAC pubblicato il 24 gennaio 2023);

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 4, del DPR 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO) ha soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente disponeva *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione”*;

Evidenziato, pertanto, che gli obiettivi gestionali nonché gli obiettivi di performance dell'Ente, saranno inseriti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), attualmente in fase di redazione, a cui peraltro si rimanda per eventuali approfondimenti;

Rilevato, altresì, che a seguito delle predette modifiche normative il PEG diviene un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio;

Vista e richiamata altresì la FAQ di Arconet pubblicata in data 16/03/2023 secondo cui *“Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui*

all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113".

Evidenziato, infine, che l'adozione del PEG pur essendo facoltativa per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti è tuttavia opportuna attesa la sua essenziale funzione di strumento di gestione operativa dell'ente nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni politiche (attribuite al Consiglio comunale ed alla Giunta Comunale) e le competenze gestionali dei funzionari Responsabili dei Servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 4/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025";

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 30/09/2019 avente ad oggetto "Approvazione del piano del fabbisogno del personale, del piano di utilizzo del personale e del funzionigramma delle strutture", così come modificata con successiva deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 30/09/2019" secondo cui è stata organizzata l'area delle posizioni organizzative;

Tenuto conto che il P.E.G. è impostato tenendo conto del ruolo centrale del cittadino/utente e della continua evoluzione organizzativa finalizzata alla massimalizzazione dei risultati mediante ricerca continua del miglior impiego delle risorse;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per la gestione del bilancio 2023-2025;

Rilevato che l'assegnazione dei capitoli, così proposta, risulta conforme all'organizzazione di questo Ente, dettata dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e formalizzata con i provvedimenti di nomina dei responsabili di cui innanzi, nonché alle scelte di amministrazione e finanziarie adottate con il bilancio di previsione 2023-2025;

Visto l'allegato P.E.G. predisposto sulla base delle previsioni economiche contenute nel bilancio di previsione 2023-2025 e degli obiettivi strategici contenuti nel D.U.P.S. 2023-2025;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00, rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Amministrativo-Finanziari, ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile dei Servizi Amministrativo-Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs.267/2000 smi;
3. di dare atto che l'attuazione degli obiettivi e l'assunzione di accertamenti di entrata e di impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun responsabile di settore che vi provvederà mediante adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti ed in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e nel presente Piano esecutivo di gestione;
4. di dare altresì atto che ciascun responsabile di servizio è responsabile di tutte le procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza comprese quelle di difficile esazione con l'obbligo, per queste ultime, di provvedere con sollecitudine ad attivare le procedure previste per la riscossione coattiva ed è responsabile, inoltre, della doverosa e necessaria comunicazione al Servizio Finanziario per la conseguente annotazione nelle scritture contabili;
5. di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio alle disposizioni contenute all'art.183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014;
6. di dare atto che ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 la presente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (PERINO ANDREA)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa CARRERA Daniela)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online dell'Unione Collinare Canavesana sul sito www.unionecollinarecanavesana.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 12/04/2023

Lì, 12/04/2023

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa CARRERA Daniela)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, 12/04/2023

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa CARRERA Daniela)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 12/04/2023

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa CARRERA Daniela)
